



Edizione di lunedì 6 Novembre 2023

CASI OPERATIVI

Valenza di una SCIA in variante di una precedente
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Residenza fiscale delle persone fisiche e smart working
di Stefano Rossetti

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione scorporo: primi orientamenti interpretativi
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento contestuale di quote di minoranza e di maggioranza
di Ennio Vial

LA LENTE SULLA RIFORMA

Attuata la riforma della disciplina dell'interpello
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Valenza di una SCIA in variante di una precedentedi **Euroconference Centro Studi Tributari**

In seguito alla presentazione della necessaria documentazione, nel mese di maggio 2018 il Comune rilascia un permesso a costruire per “*ristrutturazione di alloggio abitativo*”.

Il contribuente negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 sostiene spese per interventi rientranti nella detrazione c.d. ecobonus 65%, ovvero sostituzione infissi, schermature solari, *building automation* e coibentazione pavimenti e pareti; per la coibentazione l'importo della spesa è 100.000 euro e l'ultima fattura è emessa e pagata a gennaio 2020.

A dicembre 2019 viene presentata una SCIA di parziale variante per l'aggiunta dell'isolamento termico del tetto e la sostituzione dell'impianto di riscaldamento.

Nei mesi di luglio e agosto 2020 il contribuente sostiene le spese per l'impianto di riscaldamento (trainante) e per l'isolamento termico del tetto (intervento trainato in quanto effettuato su una superficie inferiore al 25%), costo di quest'ultimo 54.000 euro; tali spese sono distintamente contabilizzate e fatturate rispetto a quelle del 65%.

A fine lavori viene presentata un'Enea per gli interventi al 65% e un'Enea per gli interventi al 110% (nella quale il tecnico assevera anche il doppio salto di classe energetica).

Tale comportamento è da ritenersi corretto?

Il dubbio è se la Scia di parziale variante sia un titolo abilitativo distinto che permetta di considerare isolamento termico del tetto e sostituzione dell'impianto di riscaldamento autonomamente detraibili.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

ADEMPIMENTO IN PRATICA***Residenza fiscale delle persone fisiche e smart working***di **Stefano Rossetti**

Master di specializzazione

Residenza fiscale delle persone fisiche e delle società

Focus sui regimi agevolati per gli impatriati

Scopri di più

L'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), detta i **criteri in base ai quali le persone fisiche** sono considerate fiscalmente residenti in Italia. In base a tale disposizione, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la **maggior parte del periodo d'imposta** (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

- sono **iscritte nelle anagrafi** della **popolazione residente**;
- hanno nel **territorio dello Stato italiano il proprio domicilio**;
- hanno nel **territorio dello Stato italiano la propria residenza**.

Tali condizioni sono tra loro **alternative**, con la conseguenza che, anche la sussistenza di una sola delle stesse, è sufficiente a **radicare la residenza di una persona nel territorio dello Stato**.

La prima condizione, chiaramente, riveste un **dato di carattere formale**, mentre le altre due sono **condizioni di natura sostanziale** che presuppongono, infatti, un *“riscontro fattuale da eseguirsi caso per caso, al fine di una concreta ponderazione degli elementi che consentono di verificare il luogo di domicilio o di residenza come definiti in base alla normativa civilistica”* ([circolare n. 9/E/2016](#)).

Grava sull'Amministrazione finanziaria **l'onere di accertare la sussistenza di tali condizioni**.

Diversamente, il comma 2-bis, dell'[articolo 2, Tuir](#), prevede una **presunzione relativa di residenza fiscale**, in base alla quale si considerano residenti in Italia i **soggetti trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** individuati nel Decreto 4.5.1999, a meno che **non venga prodotta la prova contraria**.

Queste disposizioni sono rimaste immutate, nonostante il progresso tecnologico e la recente pandemia abbiano inciso radicalmente sugli aspetti logistici legati allo svolgimento delle attività lavorative in genere.

Infatti, al giorno d'oggi, le **aziende incentivano maggiormente**, rispetto al passato, il **ricorso al c.d. lavoro agile per i propri dipendenti**.

In questo contesto, l'Amministrazione finanziaria, con la [circolare n. 25/E/2023](#), ha proposto una serie di esemplificazioni al fine di chiarire come le norme, volte a disciplinare i criteri di collegamento tra il territorio e italiano e i contribuenti, **impattano sul mutato contesto lavorativo**.

Il primo caso è quello di un **cittadino straniero, non iscritto nelle anagrafi della popolazione residente**, che **lavora dall'Italia in smart working** per un **datore di lavoro estero**, permanendo per la maggior parte dell'anno solare presso un'abitazione ubicata nel nostro Stato unitamente al coniuge e ai figli. In tale circostanza, osserva l'Amministrazione finanziaria, sebbene non risulti soddisfatto il requisito formale di iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, **non si può non considerare che per la maggior parte del periodo d'imposta il cittadino estero mantiene stabilmente nel territorio dello Stato la sede principale dei suoi rapporti personali e affettivi (familiari) e la sua dimora abituale**. Pertanto, considerato che i criteri previsti dall'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), risultano tra loro alternativi, **il soggetto avrà radicato la propria residenza fiscale in Italia**.

Il secondo caso è quello una **cittadina italiana** che si è **trasferita all'estero**, dove svolge un'attività lavorativa in smart working, e che ha **mantenuto l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in Italia** per la maggior parte del periodo d'imposta. Tale contribuente, anche qualora avesse trasferito all'estero il suo domicilio e la sua dimora abituale, continuerà a qualificarsi **come residente in Italia** in ragione del requisito anagrafico, per cui dovrà sottoporre a tassazione **tutti i suoi redditi nello Stato italiano**, salvo il disposto della normativa convenzionale qualora applicabile.

Il terzo caso riguarda un **cittadino italiano iscritto all'Aire per la maggior parte del periodo di imposta**, che ha sottoscritto un **contratto di lavoro con un datore estero** nel quale è indicata come sede ordinaria di lavoro il **Paese risultante dall'iscrizione all'Aire** (o altro Stato estero). Egli potrà considerarsi fiscalmente residente in Italia, qualora vi mantenga la **dimora abituale** dalla quale svolge la prestazione lavorativa con modalità agile.

Da ultimo è stato analizzato il caso di una persona che si è **cancellata dalle anagrafi della popolazione residente in Italia** e si è trasferita in uno degli Stati o **territori individuati nel Decreto 4.5.1999** per svolgere un'attività di lavoro da remoto per un datore di lavoro localizzato in un terzo Stato. Tale soggetto, **salvo prova contraria**, continuerà ad essere **considerato residente e soggetto a tassazione in Italia per tutti i suoi redditi**. Coerentemente con quanto sopra, invece, non si considera assoggettabile ad imposizione il soggetto non residente in Italia (in quanto non integra alcuno dei presupposti di cui all'[articolo 2 Tuir](#)) che dal suo Paese di residenza **rende le prestazioni per un datore di lavoro italiano**. In tal caso, il lavoratore continua a mantenere la residenza all'estero a **prescindere dalla sede in Italia del datore di lavoro**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione scorporo: primi orientamenti interpretativi

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Limitazioni di responsabilità e tutela del patrimonio

Scopri di più

È stato introdotto nel nostro ordinamento societario, l'[articolo 2506.1 cod. civ.](#), in vigore dallo scorso 22.3.2023, con cui è stata aggiunta, alle diverse articolazioni di scissione realizzabili, la cosiddetta “**scissione scorporo**”.

Con questa operazione una società trasferisce parte del suo patrimonio ad una altra società neocostituita, ricevendo in cambio **una partecipazione societaria** che viene **iscritta direttamente nell'attivo della società scissa** e **non attribuita ai soci della medesima**.

Questo disegno societario si presta particolarmente a perseguire l'obiettivo di tutelare il patrimonio societario (argomento al quale sarà dedicata la quarta giornata del Master Breve Euroconference), potendosi suddividere, ad esempio, gli **asset immobiliari** dall'attività industriale, sottraendo così gli immobili dal **rischio intrinseco** derivante dallo **svolgimento di una qualsivoglia attività operativa**.

L'istituto della “scissione scorporo” è una novità assoluta nel panorama nazionale e, quindi, esso presenta alcuni **aspetti che dovranno essere chiariti**, ma su cui ora iniziano a formarsi consolidate opinioni dottrinali che è importante prendere in considerazione, insieme ad elementi critici che, diversamente, non sono stati ancora oggetto di approfondita analisi.

Un primo elemento su cui sembra convergere la dottrina è il tema del significato da attribuire al comma 1 del citato [articolo 2506.1 cod. civ.](#), laddove afferma che con “*la scissione con scorporo una società assegna parte del suo patrimonio ad una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni, **continuando la propria attività***”.

Che cosa significa in concreto “*continuare la propria attività*”?

È possibile affermare che la **continuazione della attività** sia rappresentata dalla mera detenzione della partecipazione totalitaria nella scissa, diventando essa stessa sostanzialmente una *holding*?

Il recente studio del Notariato n. 45/2023 propende per **escludere** che si sia in presenza di

continuazione dell'attività, laddove questa si concretizzi nella **mera gestione della partecipazione ricevuta**. Milita a favore di tale tesi il passaggio normativo in cui si afferma che viene trasferita "parte" dell'attività, lasciando intendere che il trasferimento della intera attività configura un conferimento più che una scissione. Secondo la richiamata prassi notarile, *"Il primo requisito, consistente nell'assegnazione di "parte" del patrimonio della scissa, sembrerebbe sul piano testuale escludere la possibilità di configurare come scorporo (e, quindi, di avvalersi della disciplina della scissione), l'operazione con cui una società trasferisca l'intero patrimonio ad altra società di nuova costituzione, della quale sarà unica socia per effetto dell'acquisizione dell'intero capitale della beneficiaria dell'assegnazione"*.

Del medesimo avviso anche Assonime (circolare n. 14/2023) secondo cui *"L'unica condizione posta dalla norma è che la società scissa debba continuare la propria attività. Di conseguenza, la **scissione mediante scorporo non può essere una scissione totale**"*.

Peraltro, a parere di chi scrive, non è neppure ipotizzabile la scissione totale nell'ambito della "scissione scorporo" poiché **non vi sarebbe estinzione della società scissa**, nemmeno ammettendo che sia possibile la scissione scorporo per mera detenzione di partecipazioni. Il solo fatto che viene ricevuta **la partecipazione "mantiene in vita" la società scissa**, il che esclude l'applicabilità della scissione totale, la quale presuppone l'estinzione della società scissa.

Ma dando per scontato che una attività diversa da quella della holding debba essere mantenuta, si discute sul fatto che tale attività debba essere necessariamente la medesima a quella svolta prima della "scissione scorporo". Facciamo l'esempio tipico della "scissione scorporo" finalizzata alla tutela del patrimonio societario, ossia lo **spin off immobiliare**, per il cui tramite l'attività operativa viene trasferita alla beneficiaria neocostituita, mentre la scissa diventa società immobiliare. Ebbene, anche se la scissa cambia l'oggetto sociale (da operativa a immobiliare) un'attività viene comunque eseguita e ciò è sufficiente per ritenere soddisfatta la previsione normativa, laddove espressamente richiede la **continuazione dell'attività**.

Altro tema su cui si registra una prima convergenza in dottrina, è la **continuità dei valori contabili dei beni trasferiti alla beneficiaria**, con l'unica eccezione del valore contabile negativo del compendio trasferito che, però, si rivela positivo se **valorizzato al valore corrente**. In tal caso emerge, infatti, un disallineamento tra valori contabili ante "scissione scorporo" e quelli post scissione, come peraltro affermato da Assonime nella richiamata circolare n. 14/2023: *In considerazione di ciò, nella normalità dei casi, la scissione mediante scorporo si realizza senza far emergere i plusvalori relativi ai beni attribuiti alla beneficiaria e in regime di continuità contabile. **Un'eccezione è rappresentata dal caso in cui venga scorporato un patrimonio netto contabile negativo che, però, valorizzando gli asset netti trasferiti al loro valore corrente, ha un saldo positivo**. In questo caso la beneficiaria della scissione si trova ad iscrivere gli asset ad un valore superiore rispetto a quello già contabilizzato presso la scissa.*

In ottica di tutela del patrimonio, proviamo ad ipotizzare che venga **scorporato un immobile** iscritto a libro cespiti per 100, con un valore corrente di 150 e un collegato debito bancario di

140. Il **capitale della beneficiaria sarà pari a 10** = (150 Valore corrente immobile – 140 debito collegato), mentre nella scissa si avrà l'iscrizione di una partecipazione per 10 e la genesi di una posta di patrimonio netto di 50 = (150 Valore corrente immobile – 100 valore contabile immobile) da qualificarsi come riserva di utili ([risoluzione n. 12/E/2009](#)).

La situazione consolidata delle due società certamente si presenta migliorata a livello patrimoniale per effetto di una sostanziale rivalutazione dell'immobile, ma non va sottaciuto che la **società scissa rimane responsabile**, in solido con la beneficiaria, **delle passività trasferite** a quest'ultima, ai sensi dell'[articolo 2506 quater, ultimo comma, cod. civ.](#), pur **nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto** rimasto in carico.

Quindi la tutela patrimoniale è in qualche modo temperata dal **mantenimento della responsabilità solidale**, ma resta pur sempre vero che **la scissa ottiene una liberazione dal debito**, almeno in prima battuta, che certamente **non va sottovalutata**.

L'operazione così descritta pone poi una serie di **interrogativi fiscali**, tra cui l'acquisizione o meno dei requisiti pex in capo alla partecipazione ricevuta dalla scissa, con l'automatismo di cui parla l'[articolo 176 comma 4, Tuir](#), tema sul quale si discute, ma una applicazione automatica dell'automatismo sopra citato sembra ostacolata dal fatto che **oggetto del trasferimento non è un compendio aziendale**, ma un **singolo bene**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento contestuale di quote di minoranza e di maggioranza

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Casi pratici di conferimenti di partecipazioni: come creare la holding

Scopri di più

La recente [risoluzione n. 56/E/2023](#) ha permesso agli operatori di **tirare un sospiro di sollievo** sulla questione del conferimento di partecipazioni con il regime di realizzo controllato, nel caso in cui il costo fiscalmente riconosciuto del socio **risulti di ammontare superiore all'incremento del patrimonio netto** della società conferitaria.

In tal caso, infatti, la [risoluzione n. 38/E/2012](#) aveva avuto modo di precisare che la **minusvalenza risulta indeducibile**. Il [principio di diritto n. 10/2020](#), invece, era andato oltre ed aveva inspiegabilmente affermato che tale circostanza avrebbe determinato **un abbandono del regime a realizzo controllato**, a favore del più oneroso regime realizzativo, in base al valore normale della partecipazione conferita.

Un tema che, tuttavia, non ha ancora **trovato soluzione**, se non in interpelli privati non ufficializzati dall'Agenzia delle entrate, attiene al caso del **conferimento di quote di minoranza** in presenza di un socio **che conferisce quote già di maggioranza**.

Chiariamo con un esempio.

Il signor Rossi ed il signor Verdi sono **soci della società Alfa srl** con una quota, rispettivamente, del 60% e del 40 % del capitale sociale pari ad euro 10.000.

Entrambi i soci hanno manifestato la volontà di costituire una Newco (Beta Srl) avente un **capitale sociale pari ad euro 10.000**.

La sottoscrizione e il versamento del capitale della Newco Beta Srl verrà effettuato mediante il conferimento delle quote di partecipazione del capitale sociale della società Alfa srl; la conferitaria, pertanto, acquisirà il controllo (100%) della società scambiata, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, cod. civ.](#)

Ci si può chiedere se detto conferimento **congiunto** possa beneficiare del regime di realizzo controllato, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

La risposta è senz'altro positiva per il Signor Rossi, ma **presenta indubbi profili di incertezza per il signor Verdi**. Ciò in quanto la sua quota è di minoranza ed il **conferimento avviene contestualmente al conferimento di una quota che**, già da sola, **è di maggioranza** (il 60% del signor Rossi).

Il dubbio ha sempre attanagliato gli operatori attenti, ed è stato **acuito anche dalla [risposta ad interpellato n. 290/E/2019](#)** dove si **negava la conferibilità a realizzo controllato di una quota di nuda proprietà** senza i diritti di voto del 3.33%, ancorché conferita congiuntamente ad una quota in piena del 30%. Il caso, in particolare, era quello di tre fratelli che detenevano complessivamente il 90% in piena ed il 10% in nuda proprietà. **Solo la piena proprietà è conferibile a realizzo controllato**. È chiaro che il caso non è perfettamente assimilabile al nostro, tuttavia, la presa di posizione disturba.

Diverse risposte ad interpellato, rese note nella stampa specializzata, hanno confermato che l'operazione di **conferimento di quote di minoranza contestuale al conferimento di quote di maggioranza** può beneficiare del realizzo controllato, ma queste risposte **non sono mai state rese pubbliche in modo ufficiale**.

In questi casi riteniamo opportuno, quantomeno per ragioni di prudenza, **presentare interpellato**, citando le precedenti esperienze rese note.

Supponiamo, ad ogni buon conto, di **aver sdoganato questo tema e di ritenere il problema superato**.

Un ulteriore aspetto delicato attiene alla **valutazione dell'incremento del netto rispetto al costo fiscalmente riconosciuto dei soci**.

Un errore che frequentemente si vede commettere è quello di **operare i conteggi per i soci in modo cumulativo**.

Torniamo al nostro esempio. Supponiamo di ritenere che il conferimento dei signori Rossi e Verdi possa **beneficiare del realizzo controllato** anche in relazione alla quota del 40% del signor Verdi.

Se la somma dei costi fiscali dei due soci è di euro 10.000, si potrebbe frettolosamente concludere che un incremento del netto della conferitaria di euro 10.000 azzeri la plusvalenza.

Invero, come segnalato, il conteggio va **operato singolarmente per i due soci**.

Supponiamo che il signor Rossi abbia acquistato le quote del 60% a euro 8.000 e che il **signor Verdi abbia acquistato la quota del 40%** a euro 2.000, si devono, quindi, **confrontare detti valori con l'incremento del netto nella conferitaria**.

Indubbiamente, l'incremento del netto è soggetto a determinati vincoli. Ad esempio, è pacifico

che se il capitale sociale della conferitaria ammonta a euro 10.000, il 60% sarà di competenza del signor Rossi mentre il 40% spetterà al signor Verdi. Su questo non ci piove.

Partiamo da quest'ultimo. Per il signor Verdi il conferimento deve per forza determinare un incremento del netto di euro 4.000, con emersione di una **plusvalenza di euro 2.000**, a fronte del suo conferimento di euro 2.000 (dato dal costo di acquisto della partecipazione). L'emersione della **plusvalenza appare inevitabile**.

Il signor Rossi dovrà determinare un **incremento del netto di almeno euro 6.000**. Se si limitasse a tale valore, tuttavia, emergerebbe una minusvalenza di euro 2.000 (euro 6.000 per l'incremento del netto nella conferitaria – euro 8.000 conferimento) che solo ora, dopo la [risoluzione n. 56/E/2023](#) sappiamo essere **indeducibile** ma non preclusiva del realizzo controllato.

Fino a poco tempo fa, pertanto, avremmo impostato per il signor Rossi un incremento del netto di almeno euro 8.000 (ossia pari al costo fiscale dell'operazione), di cui euro 6.000 come capitale ed euro 2.000 come riserva da conferimento.

Nel regime a realizzo controllato, quindi, i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento, in capo al soggetto conferente, **sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato** dalla società conferitaria, tuttavia, detto comportamento **deve essere valutato singolarmente per ciascun socio**.

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se i costi fiscali di euro 2.000 ed euro 8.000 debbano essere verificati semplicemente con l'atto di compravendita o se si debba verificare l'effettivo pagamento. Per il momento ci fermiamo qui, perché ci sta arrivando il mal di testa. Certo è che il **conferimento di partecipazioni è una operazione di estrema delicatezza**, con diverse bucce di banana lungo il percorso.

LALENTE SULLA RIFORMA

Attuata la riforma della disciplina dell'interpello

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

Con lo schema di D.Lgs. approvato nei giorni scorsi, è stata data attuazione all'[articolo 4, L. 111/2023](#) (c.d. Legge delega di riforma fiscale), in merito alla **revisione dello statuto dei diritti del contribuente**, ivi compresa la **disciplina dell'interpello**. È bene ricordare che il citato [articolo 4, L. 111/2023](#), impone al legislatore delegato il rispetto dei seguenti principi:

- **ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello**, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale;
- **rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello**, riservandole alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;
- subordinare, per le persone fisiche e per i contribuenti di piccole dimensioni, l'utilizzazione dell'interpello alle **sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte** mediante servizi di interlocuzione rapida;
- subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al **pagamento di un contributo**.

Dal punto di vista normativo viene **riscritto l'articolo 11, L. 212/2000** (c.d. Statuto del Contribuente) che attualmente prevede **cinque tipologie di interpello**:

- l'interpello **ordinario**;
- l'interpello **ordinario qualificatorio**;
- l'interpello **probatorio**;
- l'interpello **antiabuso**;
- l'interpello **disapplicativo**.

Mentre le prime quattro fattispecie sono contenute nell'[articolo 11, comma 1, L. 212/2000](#), l'interpello disapplicativo è disciplinato nel successivo comma 2 del medesimo [articolo 11, L. 212/2000](#). Con il decreto attuativo **sono raggruppate tutte le diverse tipologie di interpello collocate nel primo comma**.

Dal punto di vista procedurale, il decreto attuativo conferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di **richiedere documentazione integrativa**, fermo restando il termine di 90 giorni per rispondere alle istanze (con la sospensione feriale dei termini nel

mese di agosto). Tuttavia, l'Agenzia delle entrate può attendere ulteriori **60 giorni** per fornire la propria risposta, qualora sia necessario ottenere un parere da altra Amministrazione, ma **decorso anche tale termine la risposta deve essere rilasciata**.

Per quanto riguarda gli effetti, lo schema di decreto conferma che **la mancata risposta nei termini equivale a condividere la soluzione prospettata dal contribuente**, così come è confermato che **la risposta vincola solamente il richiedente ed è riferita all'oggetto dell'istanza**.

In conformità ai principi contenuti nella legge delega, e sopra riportati, lo schema di decreto attuativo prevede **l'obbligo di versamento di un contributo** quale condizione di ammissibilità dell'istanza di interpello. I criteri e le **modalità di corresponsione** delle somme, finalizzate a finanziare la formazione del personale dell'Agenzia, saranno **oggetto di un apposito decreto del MEF**, che dovrà tener conto:

- della tipologia di **contribuente**;
- del suo **volume d'affari** o dei ricavi;
- della particolare rilevanza della questione **oggetto di istanza**.

Nello schema di decreto sono previste, inoltre, le ulteriori seguenti novità (molte delle quali sono conferme di quanto già previsto):

- le istanze ammissibili sono solo quelle che affrontano **questioni che non hanno già trovato una risposta in documenti interpretativi** già emanati;
- le risposte **non sono impugnabili**;
- la presentazione delle istanze **non ha effetto sulle scadenze** previste dalle norme tributarie, né sulla **decorrenza dei termini di decadenza** e **non comporta interruzione** o sospensione dei **termini di prescrizione**;
- i dati, le notizie, gli atti, i registri o i documenti non forniti a seguito di richiesta nel corso dell'istruttoria dell'istanza di interpello possono comunque essere **presi in considerazione a favore del contribuente** in sede amministrativa e contenziosa.

Si segnala, infine, che lo schema di D.Lgs. prevede anche la **disciplina della nuova consultazione semplificata**, che costituisce una sorta di banca dati cui possono accedere solamente le persone fisiche e le imprese in contabilità semplificata (comprese le società di persone e gli altri soggetti di cui all'[articolo 5, Tuir](#)), e che consentirà di individuare la risposta al quesito **informando il contribuente se sul tema ci sono già stati interventi** o, in caso negativo, **stimolando il ricorso all'interpello**.